Per un nuovo esame della « Carta di Rossano » (*)

Nel 1960 Léon-Robert Ménager (1) e nel 1962 Oronzo Parlangeli (2) davano notizia del ritrovamento fatto da miss Evelyn M. Jamison della copia che l'abate Ferdinando Ughelli aveva utilizzato per l'edizione della cosiddetta « carta rossanese » (3): essa si conserva in un duerno rilegato nel codice Barberino lat. 3205 della Biblioteca apostolica Vaticana (cc. 265-268), messo insieme raccogliendo parte del materiale inviato all'abate cisterciense dai suoi corrispondenti, in prevalenza dalle diocesi dell'Italia meridionale, e confluito quasi per intero nel IX volume dell'*Italia sacra*. Qualche anno dopo, muovendo da alcune errate letture del Parlangeli che attribuiva a sviste dell'Ughelli lezioni che si trovano invece già nella sua fonte, Aristide Colonna riprendeva l'argomento del passo in volgare calabrese contenuto nel documento e faceva alcune importanti precisazioni stabilendo in maniera definitiva che la carta rossanese è la traduzione latina di un diploma originale greco di Ruggero II, emanato nel 1114, nel quale non figurava affatto la descrizione dei confini in volgare calabrese che tanto in-

(*) Questo studio rientra nelle *Ricerche preliminari per una storia della cultura in Italia dal VII al XII secolo* avviate dall'Istituto di Studi mediolatini dell'Università di Roma con il concorso del C.N.R.

(1) L.-R. MÉNAGER, *Amiratus – Ἀμηρᾶς. L'Émirat et les origines de l'Amirauté. XIe-XIIIe siècles*, [Paris], 1960 (Bibliothèque générale de l'École pratique des hautes études, VIe section), p. 32, nota.

(2) O. PARLANGELI, *La « carta rossanese » dell'Ughelli*, in *Atti del Sodalizio glottologico milanese*, 1962, pp. 3-7 dell'estr.

(3) È il famoso documento che, pubblicato per la prima volta da F. UGHELLI, *Italia sacra* ..., IX, Romae, 1662, coll. 385-387, fu riprodotto in numerose occasioni da quest'unica fonte, ora accettato supinamente, ora discusso nella sua datazione e messo in dubbio nella sua genuinità. Non è qui il caso di dare sull'argomento una bibliografia completa: basterà ricordare, per quanto riguarda la ripetizione del testo, la seconda edizione dell'Ughelli, a cura di N. COLETI, IX, Venetiis, 1721, col. 291 sg.; D. MARTIRE, *La Calabria sacra e profana* ..., Cosenza, 1876, pp. 208-210; E. MONACI, *Crestomazia italiana dei primi secoli*, Città di Castello, [1888], pp. 6-8 (rifacimento per cura di F. ARESE, Roma-Napoli, 1955, p. 88 sg.); T. CASINI, *Letteratura italiana: storia ed esempi*, I, Roma-Milano, 1909, p. 325 (solo la parte con parole e frasi in volgare); S. FRASCINO, *Testi italiani antichi*, Halle, 1925, p. 10 sg. (riproduzione parziale che omette stranamente proprio la parte con espressioni in volgare); F. A. UGOLINI, *Testi antichi italiani*, Torino, 1942, pp. 134-137; G. LAZZERI, *Antologia dei primi secoli della letteratura italiana*, Milano, 1942, pp. 66-71; A. MONTEVERDI, *Testi volgari dei primi tempi*, 2a ed., Modena.

teresse ha suscitato negli storici della lingua (4). Tuttavia altri problemi presenta il discusso documento, non soltanto ai filologi mediolatini e romanzi, ma anche e soprattutto ai diplomatisti e agli storici: rimane infatti ancor oggi da stabilire se, a parte l'interpolazione del brano in volgare, possa il diploma considerarsi genuino e, in caso affermativo, quando sia stata aggiunta la descrizione dei confini. Il Colonna pensa che ciò dovette avvenire nella prima metà del secolo XII, a poca distanza, quindi, dalla data di emanazione del documento, basandosi da un lato sul confronto con le confinazioni espresse in due atti di donazione della contessa Mabilia, figlia di Roberto il Guiscardo, rispettivamente dell'agosto 1122 e del febbraio 1132 (5), indirizzati alla stessa abbazia della Nuova Odigitria – più tardi abbazia del Patir – cui è diretta la carta rossanese, e dall'altro sulla considerazione che «nelle frequenti contestazioni era necessario esibire una testimonianza precisa dei limiti entro i quali erano compresi i loro ⟨*cioè*: dei mo-

1948, p. 40 sg. (solo la parte con locuzioni in volgare); A. GRADILONE, *Storia di Rossano*, 2ª ed., Cosenza, [1967], pp. 235-237 (manca la roborazione e la menzione dei testi). Tra coloro che hanno citato il documento è bene tenere presenti, per una ricostruzione della vexata quaestio, B. DE MONTFAUCON, *Palaeographia graeca* ..., Parisiis, 1708, p. 381; [J. STILTINCK], *Appendix ad diem XIX augusti: de s. Bartholomaeo abbate conf.*, in *Acta Sanctorum Septembris*, VIII, Antverpiae, 1726, p. 804; R. PIRRO, *Sicilia sacra*..., 3ª ed. emendata ... cura et studio A. MONGITORE, I, Panormi, 1733, p. 386; L. A. MURATORI, *Antiquitates italicae medii aevi* ..., II, Mediolani, 1739, col. 1047 sg.; A. DI MEO, *Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età*, IX, Napoli, 1804, pp. 115 sg., 121 sg.; M. AMARI, *Storia dei Musulmani di Sicilia*, III, Firenze, 1872, p. 346 (2ª ed.,... con note a cura di C. A. NALLINO, III, parte 2ª, Catania, 1938, pp. 352 nota 1, 361 nota 1); W. BEHRING, *Sicilianische Studien*, I, in *Königliches Gymnasium zu Elbing. Zu der Jahresschlussfeier und Abiturienten-Entlassung*, Elbing, 1882, p. 23; P. BATIFFOL, *L'abbaye de Rossano. Contribution à l'histoire de la Vaticane*, Paris, 1891, p. 16; E. CASPAR, *Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck, 1904, p. 492 sg., n. 38; W. HOLTZMANN, *Die ältesten Urkunden des Klosters S. Maria del Patir*, in *Byzantinische Zeitschrift*, XXVI (1926), p. 339, nota 6; A. MONTEVERDI, *Intorno alla carta rossanese*, in *Cultura neolatina*, IX (1949), pp. 136-142; A. COLONNA, *Tradizione ed esegesi della cosiddetta «carta di Rossano»*, in *Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere*, Classe di lettere, LXXXIX (1956), pp. 9-26; L.-R. MÉNAGER, *Notes et documents sur quelques monastères de Calabre à l'époque normande*, II, in *Byzantinische Zeitschrift*, L (1957), pp. 334 sg., 343 sg.; ID., *La tradition en «volgare italiano» des diplômes grecs du Patir de Rossano*, in *Byzantinische Zeitschrift*, LI (1958), p. 312 sg.; A. COLONNA, *La carta rossanese nel codice Barberino-lat. 3205*, in *Studi di filologia italiana. Bollettino dell'Accademia della Crusca*, XXIII (1956), pp. 5-17.

(4) COLONNA, *La carta rossanese* cit., p. 12. Che si trattasse di un originale greco tradotto in latino l'aveva già affermato il BATIFFOL, *L'abbaye de Rossano* cit., p. 16, e ribadito il CASPAR, *Roger II.* cit., p. 493 (traduzione dal greco «bis zur Unverständlicgkeit verderbte»): sicché sembra frutto di una prudenza eccessiva l'atteggiamento del MONTEVERDI, *Intorno alla carta rossanese* cit., pp. 137 sg., 142, il quale riconosce soltanto come «possibile che la carta vista dall'Ughelli fosse la traduzione di un originale greco». Ma dopo i saggi del Ménager e del Colonna (v. nota precedente) è addirittura assurdo lo scetticismo manifestato in proposito, senza addurre un qualsiasi motivo, dal GRADILONE, *Storia di Rossano* cit., p. 180. Sulla questione v. anche più avanti.

(5) V. oltre.

naci del Patir> beni » (6). Per affrontare tali questioni è tuttavia necessario vedere più da vicino l'intero documento, cominciando dall'esame della sua tradizione.

Il duerno inserito nel codice barberiniano reca a c. 265r l'intestazione « Rogerius comes et c(etera) », preceduta dalle sigle « A.A.A. » che, di mano dello stesso Ughelli, si riferiscono con certezza ad un ordinamento in serie cronologica, come è provato dalle analoghe indicazioni che accompagnano l'inizio degli altri documenti relativi all'arcidiocesi di Rossano Calabro, da c. 259r a c. 269r (7). Al rigo 20 di c. 266r un segno di penna separa le parole « et indictione supra » da quel che segue: « scripta est presens copia de mandato... », mentre una annotazione sul margine sinistro, sempre di mano dell'abate cisterciense, rinvia al documento di donazione di Mabilia dell'agosto 1122, compreso a c. 263r-v, che nel IX volume dell'*Italia sacra* segue immediatamente la carta rossanese (8): « Mense | augusti | indictione |. XV. Anno | mundi 6630 | Christi vero | 1122. + Signu(m) et c(etera) B.|B.B. ». Il taglio dell'Ughelli lascia fuori pertanto l'attestazione che il documento contenuto nelle cc. 265r-266r è una copia, nonché la relativa autenticazione ad opera del notaio Francesco da Longobucco e l'indicazione del signum notarile ri-

(6) COLONNA, *La carta rossanese* cit., p. 14.

(7) Ecco la successione delle altre sigle: « B.B.B. », c. 263r: atto di donazione della contessa Mabilia dell'agosto 1122: UGHELLI – COLETI cit., col. 292; « C.C.C. », c. 262r: diploma di Tancredi del maggio 1193: UGHELLI – COLETI cit., col. 294; « D.D.D. », c. 259r: diploma di Costanza del febbraio 1198: UGHELLI – COLETI cit., col. 295 (l'ordinamento risulta qui turbato rispetto al documento contraddistinto con « E.E.E. », ma va tenuto presente che la data esatta « 1198 », segnata sul margine superiore sinistro della carta, risulta corretta, evidentemente dopo l'apposizione delle sigle, da un precedente « 1190 »); « E.E.E. », c. 261r: diploma di Costanza del maggio 1196: UGHELLI – COLETI cit., col. 294 (l'annotazione sul margine superiore sinistro della carta reca « 1195 » che è l'anno indicato nella datatio secondo l'era cristiana: ma al 1196 riportano l'indizione XIV, il VI anno di impero e il II del regno di Sicilia di Enrico VI; non concorda invece l'anno XXV del regno dei Romani, che corrisponde, in maggio, al 1194); « F.F.F. », c. 264r: diploma di Federico II del maggio 1223: UGHELLI – COLETI cit., coll. 297-299; « H.H.H. », c. 260r: atto di donazione di Basilio arcivescovo di Rossano del novembre 1228: UGHELLI – COLETI cit., col. 299; « I.I.I. », c. 269r: arbitrato in una contesa tra la Chiesa di Rossano e il Patir del 6 ottobre 1360: UGHELLI – COLETI cit., coll. 302-304. Manca, come si vede, il documento contraddistinto dalle sigle « G.G.G. », smarrito prima della cucitura dei diversi fascicoli nel codice Barb. lat. 3205, forse perché accantonato dall'Ughelli il quale, pur pubblicando da fonti diverse altri documenti, non ne dà alcuno, nel capitolo dedicato alla sede arcivescovile di Rossano, che sia compreso tra il maggio 1223 e il novembre 1228: non escludo che potesse trattarsi dell'arbitrato di Luca arcivescovo di Cosenza e Terrisio vescovo di Cassano nella controversia tra il Patir e il monastero Florense dell'agosto 1223, inserito dall'Ughelli nel capitolo sulla sede arcivescovile di Cosenza (UGHELLI – COLETI cit., col. 212 sg.).

(8) A tale circostanza risale l'equivoco in cui sono caduti diversi studiosi i quali hanno attribuito alla cosiddetta « carta di Rossano » una doppia datazione: v. in proposito gli opportuni chiarimenti del MONTEVERDI, *Intorno alla carta rossanese* cit., pp. 140-142.

portata nel codice con le parole « Locus + signi ». Nelle ultime due righe di c. 266r ha inizio, senza ricorrere neppure al capoverso, un nuovo documento che, secondo un uso bizantino accolto in più casi (e soprattutto quando i destinatarii erano di lingua greca) anche dai rogatarii latini di Calabria, si apre con la soprascrizione dell'autore: « Nos Rogerius de Sangineto Cordiani ⟨*così: s'intenda* Coriliani⟩ comes subscripta concedimus et confirmamus ». Segue, da c. 266v a c. 267v, l'atto di donazione del predetto conte all'abbazia del Patir in data 15 giugno 1327, rogato dallo stesso notaio Francesco da Longobucco: la concessione è preceduta dalla conferma dei beni elargiti all'abbazia da Ruggero II con la carta rossanese: « confirmamus supra dictos casales et terras sicut in supra auctentica copia privilegii ad ⟨ad *ripetuto due volte*⟩ vobis et monasterio vestro donavit seu offerta facta fuit per ⟨per *ripetuto due volte*⟩ domimnum ⟨*così nel cod.*⟩ serenissimum Rogerium comite Calabriae et Siciliae, cuius tenor supra scripta est ». A c. 268r si legge l'autenticazione notarile, da riferire al complesso dei due documenti, di mano diversa da quella che ha copiato i documenti stessi: « Extratta est presens copia a suo originali in pergameno scripto, mihi exhibito et exhibenti restituto, licet manu aliena: cum quo fatta collatione concordat notarii tamen collatione senper salva. Et in fide ego notarius Silverius Ramundo in curia notarii Octavii Bonocore de Neapoli hic me subscripsi et signavi. Neapoli, die 7° mensis iulii, 15 indictione, 1617, rogatus », cui segue il signum notarile. Sul verso della stessa carta, di mano del copista che ha trascritto i documenti, sulla colonna di destra si trova, a guisa di titolo, una strana annotazione: « Copia privilegii confirmationis a rege Roberto cum confinibus suis. Anno Domini M.C.IIII », in cui, a parte l'errore nella data del quale dirò più avanti, e l'attribuzione della conferma a Roberto d'Angiò, il quale è invece semplicemente nominato nella datatio del documento che ha per autore Ruggero di Sangineto conte di Corigliano, è da notare il rilievo dato alla presenza della confinazione. Sulla colonna di sinistra, di altra mano sincrona, si legge una seconda annotazione di un certo interesse: « Quod territorium Sancti Georgii est separatum a teritorio terre Coriolani » (9).

In conclusione il documento che tanto ha interessato i linguisti ci è pervenuto attraverso una copia, autenticata a scopo di

(9) V. in proposito più avanti.

conferma e di rinnovazione il 15 giugno 1327, della quale non possediamo però che un'ulteriore copia autentica del 7 luglio 1617. Ma c'è di più: la copia del 1327 non è desunta dall'originale, bensì da una traduzione latina del primitivo testo greco ([10]). Su questo particolare non possono sussistere dubbi: tutta l'impostazione del protocollo, il termine stesso di « sigillum » col quale si designa il diploma, la formula della corroboratio ricalcano la prassi documentaria della cancelleria greca normanna del periodo precedente alla fondazione del regno; il documento era quindi un diploma rilasciato in greco dal conte Ruggero II, nipote di Roberto il Guiscardo e figlio del fratello di lui, il gran conte Ruggero I, al fondatore dell'abbazia basiliana della Nuova Odigitria presso Rossano, s. Bartolomeo da Simeri.

A questo punto si affacciano subito tre problemi: qual'è la data effettiva del documento originale? Quando fu eseguita la traduzione latina? Come poteva il conte di Corigliano, semplice feudatario, confermare un privilegio sovrano del conte di Calabria e di Sicilia? Il primo quesito, che aveva dato luogo, sulla base dell'edizione ughelliana, a contrastanti opinioni, sia per la difficoltà ad ammettere che Ruggero II potesse nel 1104, prima cioè di raggiungere la maggiore età, emanare da solo, senza l'intervento della madre reggente, un diploma, sia per l'impossibilità di conciliare, nel settembre, l'anno 1104 dell'era cristiana con l'indizione dodicesima nell'ambito di una prassi cancelleresca che seguiva costantemente, nel computo indizionale, lo stile bizantino e non già quello romano, è stato felicemente risolto con la scoperta della copia barberiniana, eliminando tutte le date proposte, con diverse motivazioni, dai precedenti studiosi ([11]). A c. 265r del codice Barberino lat. 3205, laddove è riportata, nel protocollo, la datatio del diploma, si legge chiaramente « in mense septembris, inditione octava, M.C.IIIJ. »: la discordanza tra l'anno dell'era cristiana 1104 e l'indizione ottava ha indotto l'Ughelli a correggere, di sua iniziativa, quest'ultimo elemento, e infatti nel codice si notano, di mano dell'abate cisterciense, la parola « octava » depennata e l'aggiunta, nell'interlineo, « duodecima », con l'intenzione di ri-

(10) V. sopra, nota 4.

(11) Rinvio, per le datazioni proposte, alle indicazioni bibliografiche fornite più sopra, nota 3. Qui basterà ricordare che, a parte l'attribuzione al 1122, sorta dall'equivoco di aver riferito al diploma di Ruggero la datatio dell'atto di donazione della contessa Mabilia, sono state assegnate di volta in volta al nostro documento le date 1103, 1104, 1118, 1119.

stabilire una sincronia che non teneva conto però dell'inizio dell'anno indizionale anticipato al 1° settembre secondo lo stile bizantino. Viceversa il dato da correggere è quello relativo all'anno dell'era cristiana, dove nel numerale « M.C.IIIJ » è caduta evidentemente la cifra « X » tra « C » e « IIIJ », sicché il documento va assegnato al 1114, anno col quale concorda perfettamente, in settembre, l'indizione bizantina ottava (12).

Più complessa è invece la questione circa la data a cui attribuire la traduzione latina a noi pervenuta. Il Colonna, postulando a ragione che la descrizione dei confini non risale all'originale greco ma fu interpolata in una delle « parecchie versioni latine », ritiene che i monaci del Patir dovettero provvedere ben presto a tale aggiunta e pensa quindi senz'altro, come si è visto (13), alla prima metà del secolo XII, indotto a ciò anche dal confronto con i due atti di donazione di Mabilia del 1122 (14) e del 1132 (15) nei quali ricorre una minuziosa descrizione dei confini: sennonché il paragone non sembra probante, in quanto la natura dei documenti è diversa e il diploma di Ruggero II non comporta di necessità una specificazione dei confini, avendo come oggetto della concessione non un singolo immobile ma un intero feudo del quale vengono elencate le località e la cui effettiva estensione doveva essere ben nota; bisogna poi considerare che la traduzione latina, se eseguita effettivamente nel corso del secolo XII, avrebbe dovuto conservare nella datazione, secondo la prassi che ho potuto constatare in casi consimili, l'era a b o r i g i n e m u n d i, tutt'al più accostandovi

(12) È molto improbabile, per non dire impossibile, che l'errore, come vorrebbe il PARLANGELI, *La « carta rossanese »* cit., p. 6 dell'estr., derivi da una lettura sbagliata del testo greco da parte del traduttore, che avrebbe scambiato il numerale ͵ϛχκγ' (= 6623 a b o r i g i n e m u n d i, corrispondente nel settembre al 1114 dell'era volgare) per ͵ϛχιγ' (= 6613 a b o r i g i n e m u n d i, corrispondente nel settembre al 1104), poiché un travisamento di tal genere non ha basi paleografiche nella scrittura documentaria italo-greca del secolo XII; inoltre se il traduttore avesse avuto la preoccupazione, trovata la corrispondenza con l'era cristiana, di collocarla nella sede in cui noi la troviamo, difficilmente avrebbe trascurato la sincronia con l'indizione. La spiegazione dell'errore è data, con tutta evidenza, già dal COLONNA, *La carta rossanese* cit., p. 11, per cui riesce incomprensibile l'affermazione del GRADILONE, *Storia di Rossano* cit., p. 180, che « sulla data tradizionale del 1104 non eccepisce dubbi di rilievo A. Colonna »: in realtà l'autore della voluminosa quanto acritica *Storia di Rossano*, sebbene citi il saggio del Colonna del 1965, sembra conoscere soltanto il precedente, *Tradizione ed esegesi* cit., del 1956.

(13) V. sopra, nota 6 e contesto.

(14) BATIFFOL, *L'abbaye de Rossano* cit., p. 17 sg.

(15) Ibid., p. 18. Il BATIFFOL lo attribuisce erroneamente al 1128 e, riscontrando l'inconciliabilità di tale data con alcuni elementi interni, lo ritiene falso. Per una esatta valutazione del documento si veda ora la traduzione latina del secolo XIII conservata presso la Biblioteca apostolica Vaticana, fondo Chigi, E. VI. 182, n. 15 (cfr. HOLTZMANN, *Die ältesten Urkunden* cit., p. 328).

l'era cristiana, ma non sostituendo questa a quella. Infine mi sembra che la versione pervenutaci, così spesso involuta ed oscura, contenga, accanto ad errori imputabili alla complessità della tradizione tardiva, anche termini e locuzioni che denunciano incomprensione del testo greco: circostanza impensabile nell'ambiente patirense del secolo XII. È quindi probabile, anche se mancano elementi per una dimostrazione rigorosa, che la versione sia stata eseguita ai fini della rinnovazione da parte di Ruggero di Sangineto, e quindi nel 1327 o poco prima (16). Quanto poi all'incongruenza della conferma da parte di quest'ultimo, già il Ménager opportunamente osservava: « Qu'un diplôme souverain soit vidimé et confirmé par un modeste comte en la forme d'un *instrumentum publicum* lui enlève toute valeur probante mais ne nous paraît pas suffire à affirmer son caractère apocryphe: la Calabre a traversé des vicissitudes telles que la notion de souveraineté, avec toutes les prérogatives qui s'y attachaient, était loin d'avoir acquis toute la netteté qu'elle avait à pareille époque un peu partout en Europe » (17). Ma forse non è neppure il caso di scorgere nel complesso dei due documenti una così macroscopica incongruenza giuridica: confusione sì, ma nata dall'esigenza, da parte dei monaci del Patir, di vedere riconosciuti e tutelati dal signore del luogo i beni concessi dal sovrano che venivano a trovarsi entro i confini del feudo del conte di Corigliano; costui, infatti, non rilascia un diploma di conferma, ma ordina al notaio di eseguire una copia autentica della concessione di Ruggero II: di seguito a questa fa stendere il documento concernente una sua donazione, nel quale trova modo di garantire ai monaci, sia pure con un frasario giuridicamente improprio (18), il pacifico possesso di quanto era stato loro elargito da Ruggero II.

A Ruggero di Sangineto fu dunque esibito in tale circostanza il σιγίλλιον del conte di Calabria e di Sicilia, non nell'originale, bensì in una versione latina rimaneggiata: ma la descrizione dei

(16) L'ipotesi del MÉNAGER, *La tradition en « volgare italiano »* cit., p. 312 sg., che la traduzione latina del diploma sia « sans aucun doute contemporaine » alla versione italiana, o piuttosto italo-calabrese, di un altro diploma comitale del 1122 (v. oltre), attribuita alla seconda metà del secolo XV, è destinata a cadere dopo i chiarimenti offerti dalla scoperta del codice Barb. lat. 3205. Bisogna però tener conto di un'ulteriore distinzione, su cui v. avanti.

(17) MÉNAGER, *Amiratus* – *Ἀμηρᾶς* cit., p. 32, nota.

(18) Cfr. sopra. Uomo d'armi e condottiero di navi (cfr. R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, II, Firenze, [1930], pp. 214, 225, 229, 238, 243, 246, 266, 269), il conte di Corigliano non dovette preoccuparsi di certe sottigliezze giuridiche, sconosciute d'altronde anche al rozzo notaio silano che rogava per ordine di lui.

confini, in volgare frammisto di forme latine e di espressioni calabresi, figurava già in tale versione? E a parte questa, il documento presentava anche altre interpolazioni? E infine, si trattava, almeno nel suo nucleo essenziale, di un diploma genuino della cancelleria comitale normanna o di una falsificazione perpetrata dai monaci? Per tentare di rispondere a questi interrogativi occorre partire da una riedizione dell'intero documento, sulla base della copia barberiniana. Riproduco perciò nella colonna *A* il testo del codice, così com'è, aggiornandolo soltanto nell'uso della punteggiatura e delle iniziali maiuscole: per le abbreviazioni sciolgo senz'altro quelle che non diano adito a dubbi o non risultino rilevanti ai fini di un confronto con casi analoghi ricorrenti nello stesso contesto, mentre racchiudo tra parentesi le lettere non espresse dei vocaboli compendiati e quando lo scioglimento non sia del tutto sicuro e quando ciò possa essere utile per comprendere la natura di certi errori. Nella colonna *B* propongo un'edizione interpretativa del documento che possa servire di base per l'esame ulteriore, indicando tra parentesi uncinate le parole che, a mio giudizio, sono state omesse nella copia secentesca; per le locuzioni volgari non do, ovviamente, la traduzione latina, ma cerco di restituirne la forma più probabile.

A

Sigillum factum est ex nostra parte Rogerio comite Calabriae et Siciliae et datum est tibi patri spirituali meo, domino Bartholomeo venerabili abbati abbatiae Sanctę Dei Genitrix virginis Mariae Odigr(a)tie, Ursianam, in mense septembris inditione octava (a) MCIIIJ.

Bonum et optimum ante Deo est omnes benefacientes et q(uonia)m ipsi mediabimini qua midiam habuerunt. Nos autem, victantem vir religiosi et santo pronominato Bartolomeo venerabilis abb(ati),

B

Sigillum factum ex nostra parte Rogerio comite Calabrie et Sicilie, et datum tibi patri spirituali meo domino Bartholomeo venerabili abbati abbatie Sancte Dei genitricis virginis Marie ⟨nove⟩ Odigitrie, Rusiani, in mense septembris, indictione octava, ⟨anno ab incarnatione⟩ .MC⟨X⟩IIIJ.

Bonum et optimum ante Deo est omnes benefacientes et quoniam ipsi mediabimini qua midiam habuerunt (α). Nos autem, visitantes virum religiosum et sanctum prenominatum Bartholomeum venera-

(a) *Corr. in* duodecima *dall'Ughelli nell'interlineo.*

(α) *Una ricostruzione del preambolo sulla base del testo tràdito è praticamente impossibile. Per un tentativo di spiegazione v. oltre.*

desideravimus partem habuere in beneficiis ecclesiae Sanctae Dei Genitrix virginem Mariae novam Odigratia(m). Unus autem ex nostris hominibus, Guidelmus de Losdum nomine, filius Fraemundus, terram habebat iuxta ipsa predicta abbatia in pertinentię Viscanum civitate et Torillianam et Sancto Mauro; in pertinentia Rusianam civitatem casalem quo dicitur Sancto Petro Torrillianam cum totam suam pertinentia, hominibus et terras labrantes vel non labrantes, montaneas, vineas, gerdinos una cum molino quod in ipso flumine Corilliano est, cum toto terrimento et pertinentie et et villanis juris et jurditionis, et similter cum totis hominibus de ipso feno quos in civitate Rusinam habitantes sunt tanti creditores et omnia eorum. et impertinentia Santo Mauro casalinos tres, uno casale quod dicitur de Cephalino cum flumine qui currit per pertinentię ipsius casale, casale Caphalimon nomine, cum existentes molinos omnesque tenet Framundus et hominibus suis in eodem flumine (b) Cophalino et similiter villanis et juribus et jurditionibus, et aliud casale de Santo Jorio, et aliud casale de la Cona cum omnibus hominibus qui sunt in dictos casales, sicut tenuit Framundus, cum montes et montaneas, aquas, herbas et molendinia, jardinos, jura et jurditionibus (c) et omnia quę tenebat dict(us) Framundus

bilem abbatem, desideravimus partem habere in beneficiis ecclesie Sancte Dei genitricis virginis Marie nove Odigitrie. Unus autem ex nostris hominibus, Guillelmus de Losdum nomine, filius Fraymundi, terram habebat iuxta ipsam predictam abbatiam in pertinentia Viscani civitatis et Corilliani et Sancti Mauri; in pertinentia Rusiane civitatis casale quod dicitur Sanctum Petrum ⟨de⟩ Corilliano, cum tota sua pertinentia, hominibus et terras laborantibus et non laborantibus, montaneis, vineis, iardinis, una cum molino quod in ipso flumine Corilliano est, cum toto tenimento et pertinentiis et villanis, iuribus et iurisdictionibus et similiter cum omnibus hominibus de ipso feudo ⟨et illis⟩ qui, in civitate Rusiana habitantes, sunt facti proditores (β), et omnia eorum; et in pertinentia Sancti Mauri casalinos tres: unum casale quod dicitur de Cephalino cum flumine quod currit per pertinentias ipsius casalis, cum existentibus molinis omnibusque que tenuit Fraymundus, et hominibus suis in eodem flumine Cephalino et similiter villanis et iuribus et iurisdictionibus; et aliud casale de Sancto Iorio; et aliud casale de la Cona, cum omnibus hominibus qui sunt in dictis casalibus sicut tenuit Fraymundus, cum montibus et montaneis, aquis, herbis et molendinis, iardinis, iuribus et iurisdictionibus, et omnibus que tenebat dictus Fraymundus, de maiore

(b) *La* -l- *corr. su* i. (c) -ibus *corr. da* -es *con* i *scritto su* e *e* b *su* s.

(β) *L'interpretazione è tutt'altro che sicura: ma la cessione di* c r e d i t o r i *e dei loro beni è assurda, né sembra probabile che il traduttore abbia inteso* creditores *in luogo di* debitores; *viceversa la riduzione in schiavitù dei traditori e la confisca dei loro averi era già sancita nel diritto longobardo e trova larga applicazione in tutto il medio evo, né gli emendamenti* illis qui *in luogo di* quos, facti *invece di* tanti *e* proditores *(o addirittura* traditores*?) per* creditores *sembrano eccessivi riguardo a un testo così corrotto.*

de magiore usque in minima causa. Hiis finibus terminatis, videlicet || incipiendo da li finaudi et recte vadit per serram Sancti Vitti et la serra ad hirta esse per dicta sarra ad serram Gucinico e ly fronte fronti Aqua Frondente in verso Torilliana et esse per dicte fronte a lo vallone de Ursara et lo vallone apendino cala a lo forno et recte ferit ad flumare (d) Malbrantati et per dicta flumaria ad hirto ferit a lo vallone de li Caniteli et predicto vallone ad hirto esse supra la serra de li Palumbe a la crista Custa et per chritto (e) ferit ad ecclesiam Santi Petri et deinde vadit a lo vado dicto da Thomente et ferit per diritto ad ecclesiam Sancte Andrea, et dicta ecclesia Santa Andrea abe ortare unum et non aliud, et deinde vadit ad serram Matana et dictam serra apendino et cala allo vallone de donna Leo et lo vallone apendino ferit a la via che vene ad Santo Jorio et volta supra l ara de ly Maracini et ferit a la gumara de ly Lathoni et a la gumera de Apendini et esse a Santa Maria de Jesus a facto et deinde esse a la thubita marina he venit ad Santo Mauro et per dicta halia vadit a ly fi-

usque in minima causa (γ). Hiis finibus terminata, videlicet: incipiendo da li finaudi recte vadit per serram Sancti Viti et la serra ad hirto esse, per dictam serram, ad serram Gucinico (δ) e ly fronte fronti Aqua Fondente in verso Corilliano et esse per dicte fronte a lo vallone de Ursara e lo vallone apendino cala a lo funnu (ε) et recte ferit ad flumare Malbrancati et per dicta flumaria ad hirto ferit a lo vallone de li Cannitelli et predicto vallone ad hirto esse supra la serra de li Palumbe a la crista Custa et per diritto ferit ad ecclesiam Sancti Petri et deinde vadit a lo vado dicto da Chimento et ferit per diritto ad ecclesiam Sancti Andree – et dicta ecclesia Sancti Andree habet hortale unum, et non aliud – et deinde vadit ad serram Matana et dicta serra apendino cala allo vallone de donnu (ζ) Leo et lo vallone apendino ferit a la via che vene ad Santo Iorio et volta supra l'ara de ly Marracini et ferit a la gumara de ly Lacconi et a la gumara de Apendino (η) et esse a Santa Maria de Josafath et deinde esse a la chubica (ϑ) marina che venit ad Santo Mauro et per dicta halia vadit a ly

(d) *La* -l- *corr. su* i *e la* a *corr. su* i *e la prima asta di una* n *principiata.* (e) *Così nel cod. ma cfr. più avanti* per diritto.

(γ) *L'espressione* de maiore usque in minima causa *dovrebbe essere desunta dal linguaggio tecnico : non ne conosco tuttavia altri esempi. Pur conservando la lezione tràdita, sono propenso a credere che* causa *sia una errata traduzione del greco* κρίσις, *da intendere qui nel senso di* ius *(come più avanti* offerimus ... homines ... cum ... causa eorum, *evidentemente per* iuribus eorum) *sicché l'esatta interpretazione dovrebbe essere* quocumque iure = *a qualunque titolo.* (δ) *Per* Jennaritu? *V. oltre.* (ε) *V. oltre.* (ζ) *La lezione* de donna Leo *può essere conservata solo intendendo* Leo *quale cognome, come fa il COLONNA,* Tradizione ed esegesi *cit., p. 22 : ma l'indice del volume* Apulia-Lucania-Calabria *delle* Rationes decimarum, *cui egli rinvia, elenca soltanto personaggi che hanno* Leo *come nome proprio o come patronimico (e non sempre il lemma* Leo *risulta esatto, poiché il* Leo Franciscus *di n. 2923 è un* Franciscus de Leone, *il* Leo Florius *di n. 1978 è un* Florius filius domini Leonis, *il* Leo Guillelmus *del n. 1581 è un* Guillelmus notarii Leonis *mentre quello del n. 5045, indicato sotto la stessa voce, è un* Guillelmus de Lione, *ecc.): in realtà un cognome* Leo *non risulta attestato e preferisco quindi intenderlo come nome personale e perciò correggere* donna *al maschile* donnu. (η) *V. oltre.* (ϑ) *Per questa interpretazione v. oltre.*

nande unde incipit. Similiter oferimus tibi pronominato monasterio hominibus qui sunt in castello Santo Mauro cum heredibus et etiam causa eorum. similiter Landrino et Ranolfo milytes (f) cum totus fevo eorum et servitium, cum tulsuras flumine Grati et in pertinentia Rusianam civitatem in Santo Mauro. Hec omnia supra scripta sunt sicut tenuit Framundus et postea fratrem suum Rinaldus, ideo Guidelmus de Losdum, qui mihi omnia reliquit, offero et confirmo in santa abbatia Sancta Dei genitrix virginis Marię que dicitur nova Odigitria (g) et in venerabilem et religiosi abb(ate) domino Bartholomeo et omnibus successoribus suis usque finem seculi pro redemtione animae patris mei et mea et salutis animę et redemptionem peccatorum suorum fidelem meo admiratus domino Cristodolo qui per sua dilectione casto bono actuum misitus fuimus. unde pro isto fevo dedit unum casale Guidelmus de Losdum in Sicilie || impertinentiam Gertanam civitatem et domino Cristodulo dedit ipsius Guidelmus pro supra dicto fevo

finaude unde incipit. Similiter offerimus prenominato monasterio homines qui sunt in castello Sancti Mauri cum heredibus ⟨suis⟩ et etiam iuribus (ι) eorum. similiter Landrinum et Ranolfum milites cum toto feudo eorum et servitio, cum clusuris (κ) fluminis Gratis. Et in pertinentia Rusiane civitatis ⟨et⟩ in Sancto Mauro hec omnia supra scripta, sicut tenuit Fraymundus et postea frater suus Rinaldus, et ideo Guillelmus de Losdum, qui mihi omnia reliquit, offero et confirmo sancte abbatie Sancte Dei genitricis virginis Marie que dicitur Nova Odigitria et venerabili et religioso abbati domino Bartholomeo et omnibus successoribus suis, usque finem seculi, pro redemptione anime patris mei et mea et ⟨pro⟩ salute anime et redemptione peccatorum fidelis mei admirati domini Christoduli, quia per suam dilectionem casto et bono ⟨abbati hoc⟩ actum emisimus (λ). Qui enim pro isto feudo dedit unum casale Guillelmo de Losdum in Sicilia, in pertinentia Giarratane civitatis, et domino Christodulo dedit ipse Guillelmus, preter supra dictum

(f) *Forse corr. da* milis*: in tal caso è da leggere però* milites, *poiché nell'asta discendente di* y *va riconosciuta appunto un'originaria* -s *prolungata sotto il rigo di base.* (g) *La seconda* -i- *corr. da* r *principiata.*

(ι) *V. nota* γ. (κ) tulsuras *del cod. Barberini nasce probabilmente da un errore del copista che ha letto* t- *al posto di* c- *(* l a p s u s *abbastanza comune per chi riproduceva, nel sec. XVII, un testo del XIV o XV e ha operato la metatesi delle due lettere seguenti avvertendo l'impossibilità fonetica del gruppo* tlu-*: emendo quindi in* clusuris, *largamente attestato e perfettamente aderente al testo.* (λ) *La lezione del cod. Barberini non ha senso : l'aggettivo* castus, *anzi* castissimus *è attribuito all'abate della Nuova Odigitria anche nella versione latina fatta dal MONTFAUCON,* Palaeographia graeca *cit., p. 396 sg., di un altro documento greco, da lui stesso tràdito da un originale (?) oggi perduto, un atto di donazione della contessa Berta di Loritello del novembre 1111 (cfr. BATIFFOL,* L'abbaye de Rossano *cit., p. 16; MÉNAGER,* Amiratus – Ἀμηρᾶς *cit., p. 175 sg.) come corrispondente dell'espressione greca* πρὸς τὸν ἐκεῖσε ἡγουμηθύοντα ἐπαγνότατον γέροντα κύριν Βαρθολομαῖον, *sicché l'attributo* ἐπαγνότατος *era noto alla tradizione patirense e di essa dovette tener conto l'interpolatore se, come credo (v. oltre), il passo che qui si esamina è frutto di aggiunta posteriore. Il traduttore, a sua volta, dovette equivocare nello scioglimento dell'abbreviazione e lesse* ἐπαγνῷ ἀγαθῷ *anziché* ἐπαγνοτάτῳ γέροντι.

tantum et quinquaginta uncias aureas tareno de Sicilie. In casale autem quod ego dedi ipsius ipsius (h) Guidelmus in stangio habet in eo homines quadraginta. Precipiorutem ut terram istam et fevo situti pernoninata (i) sunt teneant et potestate abbatia pernominata Sanctę Mariae Odigitria et relisiosi abb(as) domino Bartolomeo cum suis successoribus usque in finem seculi, nullo invisto neque contrario ex nullo homine habente nec ex mea parte nec de heredibus meis nec de nullo homine ex parte nostra invistum in ecclesia facit ut dende vendicta faceant. Precipio autem ut habent potestate abb(as) predictam abathiam impertinentiam terram istam pronominatam, quod offerimus domino et sancte Dei genetrici ubicunque loco voluerit habitare hominibus suis et coligere alios quos antea venerint sine nullo contrario nec contradictionem. Hęc omnia confirmavit per me sigillum aureum.

Testes dominum Goffridius episcopus Messana et domino Rubertus Borrellus et Goffridius fratres nostris dorogos et Robert(us) de Sasse et plurimis aliis militibus, mense et indictione supra scripta est.

feudum, quinquaginta uncias aureas tarenorum de Sicilia. In casale autem quod ego dedi, ipse Guillelmus in stalio (μ) habet homines quadraginta. Precipio autem ut terram istam et feudum, sicut prenominata sunt, teneant in potestate abbatia prenominata Sancte Marie ⟨nove⟩ Odigitrie et religiosus abbas dominus Bartholomeus cum suis successoribus, usque in finem seculi, nullo invito neque contrario, nec ex mea parte nec de heredibus meis, nec ullus homo ex parte nostra iniustum in ecclesiam faciat, ut Deus vindictam faciat. Precipio autem ut habeat potestatem abbas predicte abbatie in pertinentia terre istius prenominate, quam offerimus Domino et sancte Dei Genitrici, ubicumque loci voluerit habitare cum hominibus suis et colligere alios qui in antea venerint, nullo contrario nec contradicente. Hec omnia confirmavi per meum sigillum aureum.

Testes dominus Goffridus episcopus Messane et dominus Robbertus Borrellus et Goffridus frater noster ⟨comes⟩ de Ragusa et Robbertus de Sasse et plurimi alii milites, mense et indictione supra scriptis.

(h) *Così nel cod.* (i) *Così nel cod. dove l'ultima* n *presenta una terza asta, parzialmente assorbita dall'anello della successiva* a, *evidente ripensamento dell'amanuense che stava per scrivere* pernonimata

(μ) *Cfr. G. ROHLFS,* Dizionario dialettale delle tre Calabrie..., *parte 1ª, II, Halle-Milano, 1934, p. 295, ad vv.* stagghiata *e* stágliu, stágghiu *(= lavoro assegnato a cottimo).*

Protocollo ed escatocollo corrispondono perfettamente alle caratteristiche dei documenti comitali normanni in lingua greca: l'unica incertezza riguarda la collocazione dell'anno, che probabilmente – data anche l'assenza del sostantivo innanzi al numerale nell'esemplare della tradizione documentatoci dal codice Barbe-

rini – era indicato nell'escatocollo, accanto al richiamo al mese e all'indizione già espressi nel protocollo ([19]), e che il traduttore dovette trasportare in questa sede modificando il computo cronologico relativo al millesimo dall'era ab origine mundi all'era cristiana. È probabile quindi che l'originale si aprisse nel modo seguente: « Σιγίλλιον γενόμενον παρ' ἐμοῦ Ῥωκερίου κόμητος Καλαβρίας καὶ Σικελίας καὶ ἐπιδοθὲν σοὶ πνευματικῷ πατρὶ ἡμῶν κυρῷ Βαρθολομαίῳ τῷ καθηγουμένῳ τῆς μονῆς τῆς ⟨Ὑπερ⟩αγίας Θεοτόκου ⟨καὶ ἀεὶ⟩ παρθένου Μαρίας ⟨καὶ νέας⟩ Ὁδηγητρίας Ῥουσιανοῦ, μενὶ σεπτεμβρίῳ ἰνδικτίωνι η' », e che l'escatocollo, dopo la menzione dei testi, si chiudesse con la clausola dello scriptum in questo modo: « Ἐγράφη ἐν τῷ ,ϛχκγ', μηνὶ καὶ ἰνδικτίωνι τοῖς προγεγραμμένοις ». Neppure i nomi dei testimoni suscitano perplessità, dopo la correzione di « Goffridius fratres nostris dorogos » in « Goffridus frater noster ⟨comes⟩ de Ragusa » ([20]), poiché degli altri testi citati Goffredo vescovo di Messina è noto in quella sede già nel 1113 e il suo successore figura la prima volta nel giugno 1122 ([21]), mentre Roberto Borrello è ben conosciuto come personaggio della curia prima di Ruggero I e poi di Ruggero II ([22]): soltanto Roberto de Sasse non è, che io sappia, altrimenti noto, ma il suo nome non contrasta con l'onomastica italo-normanna del secolo XII ([23]).

Numerose difficoltà si incontrano invece nell'esame del testo, a cominciare dall'arenga, veramente sibillina: si potrebbe tentare

(19) Non mancano tuttavia nella diplomatica comitale di Sicilia esempi di σιγίλλια con l'indicazione dell'anno, secondo l'era ab origine mundi, espressa già nel protocollo: in tali casi tuttavia, accanto al richiamo al mese e all'indizione, viene ripetuto o rievocato nell'escatocollo anche l'anno.

(20) La congettura è di Evelyn Jamison: cfr. MÉNAGER, *Amiratus – Ἀμηρᾶς* cit., p. 32; PARLANGELI, *La « carta rossanese »* cit., p. 7 dell'estr. Su Goffredo conte di Ragusa, fratello di Ruggero II, cfr. CASPAR, *Roger II.* cit., pp. 20, 21 nota 1, 23, 28 nota 1; C. A. GARUFI, *Adelaide nipote di Bonifazio del Vasto e Goffredo figliuolo del gran conte Ruggiero*, in *Rendiconti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere e arti degli Zelanti di Acireale*, IV (1904-1905), pp. 185-216; F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, I, Paris, 1907, pp. 181 nota *o*, 352 sg.; II, ivi, 1907, p. 631; E. SORTINO SCHININÀ, *Il conte Goffredo di Ragusa (1093-1120)*, in *Archivio storico per la Sicilia orientale*, XII (1915), pp. 181-185.

(21) Cfr. L.-R. MÉNAGER, *Les actes latins de S. Maria di Messina (1103-1250)*, Palerme, 1963 (Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, Testi e monumenti: Testi, IX), p. 64, nota 2.

(22) Cfr. CHALANDON, *Histoire de la domination normande* cit., II, pp. 628, 630, la cui documentazione, peraltro, è nel caso specifico molto lacunosa.

(23) Si potrebbe forse, ipotizzando un errore nella tradizione, leggere « Robertus de Say » e vedervi un antenato del ben noto Riccardo de Say (sugli stanziamenti di questa e di altre famiglie anglo-normanne nei territorii dominati dai normanni d'Italia cfr. E. JAMISON, *The Sicilian Norman Kingdom in the mind of anglo-norman contemporaries*, in *Proceedings of the British Academy*, XXIV, 1938, p. 14 sg.): ma è impossibile darne una prova.

di ricostruirne il concetto emendando « Bonum et optimum ante Deum est omnibus benefacere, quoniam ipsi ab eis mediabimini ([24]) qui nos mediatores habuerunt », ovvero «. . . quoniam de eis quibus ipsi medebimur ([25]) medietatem habebimus », ma in ogni caso si tratterebbe di temi estranei alla cancelleria non solo comitale ma anche regia dei sovrani normanni dell'Italia meridionale e non è pensabile, anche nel caso di una contraffazione, che il falsario non abbia potuto attingere per il proemio ad un documento genuino; tanto più che tale possibilità egli dimostrerebbe di aver avuto per il protocollo e l'escatocollo. Penserei quindi piuttosto ad un travisamento del traduttore (e quindi, ancora una volta, a una versione piuttosto lontana nel tempo dalla data del documento), aggravato dalla complessità della tradizione cui è affidato il diploma: in linea ipotetica si potrebbe ritenere che l'arenga fosse del tipo di quella che si legge, per esempio, in un σιγίλλιον dello stesso conte Ruggero II del 20 settembre 1109 ([26]): « Ἔδει μὲν τὰ τῶν θείων ναῶν φροντίζειν καὶ εἰς αὔξεσιν τούτοις τὸν λογισμὸν διαγείρειν· ὡς ἄρα τῷ Θεῷ εὐαπόδεικτον καὶ ψυχῆς μεγίστη τυγχάνει ὠφέλεια », la cui versione in latino avrebbe potuto suonare press'a poco così: « Oportet divinis locis curam impendere et ad eorum incrementum mentis aciem vertere: quoniam bene acceptum ante Deum est et animae mediatur ([27]) maximum iuvamentum ». Il traduttore avrebbe omesso la prima parte e alterato parzialmente, per imperizia, la seconda; nelle fasi successive della tradizione il testo sarebbe stato ulteriormente sfigurato, fino allo stadio attuale.

Per quanto concerne la narratio non sorgono difficoltà – una volta ammesse le correzioni che propongo nella colonna *B* – in rapporto al primo periodo, nel quale si ricorda la visita, non altrimenti documentata ma storicamente possibile ([28]), di Ruggero II al monastero della Nuova Odigitria. Il successivo, invece, si innesta direttamente con la parte dispositiva e non risulta certo chiaro.

(24) Sebbene non conosca altri esempi di coniugazione nei modi finiti del verbo « mediare », che è invece largamente attestato nell'ablativo del participio presente in locuzioni del tipo « iustitia mediante », non mi sembra questo un ostacolo insormontabile.

(25) Non crea ovviamente difficoltà, in un testo del genere, l'uso del futuro semplice in luogo di quello anteriore.

(26) G. SPATA, *Le pergamene greche esistenti nel Grande Archivio di Palermo*, Palermo, 1862, pp. 215-220, n. VIII, e S. CUSA, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*. . ., I, 2, Palermo, 1882, pp. 403-405, n. XI.

(27) Per l'uso di tale verbo al modo finito cfr. sopra, nota 24.

(28) Le notizie sui movimenti di Ruggero II per il 1114 sono esigue ed incerte (cfr. CASPAR, *Roger II.* cit., *Regesten*, ad annum; CHALANDON, *Histoire de la domination normande* cit., I, p. 363) ma lasciano comunque largo spazio per un viaggio verso le località della Sila greca.

Sarà bene partire dall'interpretazione che ne hanno dato i più recenti studiosi, in particolare il Ménager e il Colonna. Il primo compila il regesto del documento nel modo seguente ([29]): Ruggero, conte di Calabria e di Sicilia, offre e conferma a Bartolomeo, abate di S. Maria Ὁδηγήτρια di Rossano i beni di cui Guglielmo di Josdum, figlio di Framondo, si è appena privato in favore della corte comitale, cioè: una terra prossima all'abbazia; il casale di S. Pietro di Corigliano con tutte le sue dipendenze, terre, uomini, monti, vigne e giardini; un mulino posto sul Coriglianeto con tutti i suoi tenimenti, i suoi servi, diritti e giurisdizioni; tre casali situati nelle dipendenze di S. Mauro: il casale di Cefalino con il fiume che scorre nelle sue pertinenze, i suoi mulini, uomini, villani, diritti e giurisdizioni; e i casali di S. Giorgio e di La Conia con i loro uomini, monti, acque, pascoli, mulini, giurisdizioni e tutto ciò che fu di Framondo « de maiore usque in minima causa », secondo i confini che vengono precisati; gli uomini del castello di S. Mauro con tutti i loro beni ed eredi, e inoltre « Landrino et Rodulfo milites, cum totus tereo et servitium » e le « tulsure » del fiume Crati e di S. Mauro. Infine accorda all'abate di S. Maria il diritto di accogliere nelle terre predette tutti gli uomini che vorrà. Il conte Ruggero ha fatto la presente donazione per la redenzione dell'anima di suo padre, per quella dell'anima propria e dell'anima del suo fedele ammiraglio Cristodulo « qui pro sua dilectione casto bono actuum misiti fuimus, unde pro isto fevo dedit unum casale Gidelmus de Losdum in Sicilie, in pertinentiam Gertanam ⟨?⟩ civitatem et domino Christodulo dedit ipsius Guidelmus pro supradicto fevo tantum et quinquaginta uncias aureas tareno de Sicilie (*sic !*) ».

In maniera più succinta, e sorvolando quindi su alcuni passi di più difficile interpretazione, il Colonna così riassume il contenuto del diploma ([30]): « all'Abbazia vengono concesse le terre appartenenti a un certo signore Guglielmo di Losdum, figlio di *Framundus* (Fraymond), e tali possedimenti si trovano nel territorio dei paesi di *Viscanum* (se non si vuol correggere in *Rusianum*, eliminando così un toponimo peraltro ignoto), di Corigliano (*Torillianam*) e di San Mauro: in modo particolare vengono specificati tre casali del territorio di San Mauro (*casalinos tres*), di cui uno, Cefalino, che ha alcuni mulini sul fiume omonimo (oggi il torrente Cino, che scorre

(29) MÉNAGER, *Notes et documents* cit., p. 334 sg.: ne do la traduzione pressoché letterale. Si tenga presente che l'esposizione è basata sull'edizione dell'Ughelli, unica fonte allora nota.

(30) COLONNA, *La carta rossanese* cit., p. 9.

fra Rossano e Corigliano), un secondo, che ha nome *Sancto Jorio* (oggi forse S. Giorgio Albanese), ed un terzo, indicato come " casale de la Cona ". A questa parte segue nel diploma un brano di ampiezza quasi eguale, scritto non più in latino, ma in volgare calabrese condito di espressioni latineggianti, dove si traccia ... una linea di confine dei detti territori, ... La terza ed ultima parte del diploma, quale si legge nel Barberino, ribadisce la donazione di tutti i beni esistenti nelle terre sopraddette di Guglielmo di Losdum ».

È evidente la difficoltà che entrambi gli studiosi hanno incontrato nell'esporre compiutamente il contenuto del documento, per cui mentre il Ménager, di fronte ai passi più tormentati del testo, è ricorso al sistema di ripetere la versione latina quale si legge nell'Ughelli, il Colonna ha omesso senz'altro i particolari che, nella terza parte, male si conciliavano con quelli della prima. È necessario quindi riprenderne l'esame, avendo come base, oltre alla copia del codice Barberini, la ricostruzione interpretativa che ho tentato nella colonna *B*. Sarà bene innanzi tutto precisare la circostanza che tutto il brano precedente la descrizione dei confini si presenta non già come parte della dispositio ma quale continuazione della narratio. In esso, infatti, l'autore non enuncia la concessione, ma espone quali fossero i possessi già tenuti da Guglielmo de Losdum figlio di Fraymond (31). Essi consistono:

– in una terra, presumibilmente di vasta estensione, prossima all'abbazia, che rientra nelle pertinenze di tre civitates (32): Viscano (33), Corigliano (34) e San Mauro (35);

– in un casale nelle pertinenze di Rossano, chiamato San Pietro di Corigliano (36), comprendente – oltre gli homines del

(31) Per l'identificazione di questo personaggio cfr. MÉNAGER, *Notes et documents* cit. p. 344, nota 1.

(32) È difficile ammettere che un singolo possesso terriero interessasse il circondario di tre città: ma « civitates » è quasi certamente frutto di una traduzione inesatta, poiché né Viscano né San Mauro potevano qualificarsi città.

(33) Non è il caso di pensare, con il Colonna, a emendare « Viscanum » in « Rusianum »: Viscano era un villaggio che sorgeva presso Corigliano Calabro e fu distrutto dal terremoto verso la fine del secolo XV: cfr. G. ALESSIO, *Saggio di toponomastica calabrese*, Firenze, 1939 (Biblioteca dell'« Archivum Romanicum », 2ª serie, XXV), p. 435, n. 4149; F. GRILLO, *Antichità storiche e monumentali di Corigliano Calabro*, Cosenza, 1965, p. 5.

(34) Oggi Corigliano Calabro, comune in provincia di Cosenza.

(35) Località a circa 8 Km. a nord-ovest di Corigliano Calabro. Cfr. GRILLO, *Antichità storiche* cit., p. 14.

(36) Non identificato: l'illazione del GRILLO, *Antichità storiche* cit., p. 5, che lo localizza presso le sorgenti del Coriglianeto, è inaccettabile perché tali sorgenti, che si trovano sulle montagne d'Acri, risultano spostate troppo a sud-ovest per rientrare nelle pertinentiae di Rossano.

casale, vincolati e no al lavoro della terra – appezzamenti montani, vigne, orti e un mulino sul fiume Coriglianeto;

– tre casalini nella pertinenza di San Mauro: uno chiamato Cefalino (37), con il corso del torrente Cino e i mulini in esso esistenti; un altro detto San Giorgio (38); un terzo che ha nome La Cona (39).

A questo punto si inserisce, nel testo tramandato dal codice barberiniano, la descrizione dei confini, che è certamente, anche per la copiosità delle locuzioni volgari, la parte più tormentata del documento. Spiegazioni ed emendamenti di volta in volta proposti non sono riusciti a risolvere tutti i dubbi: neppure il tentativo a tutt'oggi il più completo – e certamente il più serio – dovuto ad Aristide Colonna (40). Esso è inficiato, a mio giudizio, dal presupposto che la zona descritta scenda di parecchio a sud dell'abbazia, circostanza che mal si concilia con i possessi cui il documento si riferisce. Tale argomento, è vero, non può ritenersi decisivo, poiché l'interpolatore avrebbe potuto a bella posta allargare l'estensione dei beni monastici anche verso meridione: ma ciò che non convince,

(37) Secondo G. BARRI, *De antiquitate et situ Calabriae libri quinque*, Romae, 1737, p. 418, ripreso dall'ALESSIO, *Saggio di toponomastica* cit., p. 186, n. 1889, e dal MÉNAGER, *Notes et documents* cit., p. 334, nota 4, si tratterebbe di una località, oggi distrutta, situata tra Rossano e Acri: ma anche in questo caso l'ubicazione risulta in zona troppo meridionale, poiché il casale con il fiume omonimo (da identificare quasi certamente con l'odierno torrente Cino) è indicato dal documento nelle pertinenze di San Mauro: doveva trovarsi quindi più a nord, presso il corso inferiore del Cino.

(38) L'attuale comune di San Giorgio Albanese, in provincia di Cosenza.

(39) Nei documenti posteriori indicato come « li Lacconi » o « Lacconi »: si tratti di una modifica del toponimo, come lascia intendere il GRILLO, *Antichità storiche* cit., pp. 2, 5, 35, o piuttosto di una lezione errata del nostro documento, come opina – e con ragione, io credo – il COLONNA, *La carta rossanese* cit., p. 11, considerata anche la successiva menzione della « gumara de ly Lathoni », che va intesa come « flumaria de li Lacconi », è chiaro che bisogna partire, per l'identificazione, da questa seconda forma. Non sarà quindi da porre in relazione con la borgata La Conia sulla sponda del Crati, 2 Km. a est di Terranova di Sibari, come vuole il MÉNAGER, *Notes et documents* cit., p. 334, nota 6, bensì con la località Ligoni a nord-ovest di Corigliano, sui monti tra il letto del Coriglianeto e quello del Malfrancato. La località è ricordata anche in un documento di permuta del 20 agosto 1331 tra l'abate di S. Maria della Matina e il castellano di Prato nel territorio di San Mauro: l'abate riceve « terram unam laboratoriam... scitam in tenimento Sancti Mauri in loco ubi dicitur Lacconi » (Biblioteca apostolica Vaticana, Arch. Aldobrandini, Docc. stor. Abb. 4, 99: cfr. A. PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano, 1958 [Studi e testi, CXCVII], p. 453, n. 241, dove si corregga la data topica « San Mauro Marchesato » in « San Mauro casale di Corigliano »; da notare che il rogatario del documento è « Nicolaus Matheus de Rossano ducali auctoritate puplicus totius iustitiariatus Vallis Gratis et Terre Iordani notarius » che sottoscrive come teste sia la copia del nostro documento redatta per ordine di Ruggero di Sangineto sia lo stesso atto di donazione di quest'ultimo: ma le sue sottoscrizioni diventano, nella copia secentesca, rispettivamente « Nicolaus Sojani de Rosano ducalem autem publicus notarius iusta Vallem Gratie et terra Iordani » e « Ego Nicolaus Machi de Rossano testis ut supra »).

(40) *Tradizione ed esegesi* cit., pp. 19-24, e *La carta rossanese* cit., pp. 15-17.

in una descrizione che almeno inizialmente è di una minuziosità esemplare, è il troppo brusco collegamento, attraverso un solo passaggio intermedio, tra quello che si vorrebbe fosse l'estremo limite meridionale (la serra del monte Gentrinico) e la zona a nord-ovest dell'abbazia, verso Corigliano. In realtà, pur nell'incertezza che sussiste su gran parte dei toponimi menzionati, la confinazione sembra riferirsi precisamente alle terre e ai casali citati in quella parte della narrazione che si innesta nella dispositio e delimitare quindi un'area che si estende ad ovest e a nord-ovest della Nuova Odigitria. Il punto di partenza è dato dai confini del territorio abbaziale (e cioè dalla Foresta del Patir, oggi Bosco demaniale del Patire, delimitato ad occidente dal torrente Cino): non è possibile stabilire da quale punto, poiché il toponimo « Serra di San Vito », verso cui la linea confinaria si dirige direttamente (« recte »), sfugge ad ogni tentativo di identificazione ([41]); ma una volta risalita (« ad hirto ») questa serra, la direzione del tracciato non deve intendersi rivolta a sud, nel qual caso si allontanerebbe troppo da Corigliano verso cui si indirizza nuovamente poco dopo, bensì ad ovest, e quindi la « serra Gucinico » non può collegarsi al monte Gentrinico ([42]) ma ad altro toponimo, forse le alture tra cui si apre il letto del torrente Gennarito. Nel passo che segue « e ly fronte fronti Aqua Frondente in verso Torilliana », il Colonna propone di emendare la ripetizione e di leggere *Aqua Fondente*, specificando che « il toponimo è frequente in molti luoghi della Sila, sebbene non mi sia riuscito di individuarlo nel punto indicato dalla Carta » ([43]): sono propenso ad accogliere la correzione *Aqua Fondente* ricordando che Mariano Rende, nel descrivere i confini della Foresta del Patire, scriveva: « indi si sale per la parte, seu strada, che si porta a Pantàce, acqua fondente sopra le grotte » ([44]), ma conserverei la lezione « ly fronte fronti » nel senso di « lungo il versante », considerando cioè la duplicazione non un lapsus del copista ma una locuzione intesa a precisare l'andamento continuo lungo il versante dell'Acqua Fondente in direzione di Corigliano (e quindi, dal Gennarito, verso nord-ovest), secondo un

(41) Non si può infatti riferire alla località San Vito presso Quota 169 tra il torrente Malfrancato e il Fosso della Mortella, in quanto situato a nord-ovest di Corigliano.

(42) Così il COLONNA, *La carta rossanese* cit., p. 16, nota a r. 4 (per errore indicato come 5).

(43) Ibid., p. 17, nota a r. 4.

(44) M. RENDE, *Cronistoria del monistero e chiesa di S. Maria del Patire* ..., Napoli, 1717, p. 87. Se l'identificazione è giusta, la località ci riporta nelle vicinanze del Bosco del Patir, e quindi si ha un ulteriore elemento per negare la corrispondenza tra « Gucinico » e Gentrinico.

modo di dire che, ancor vivo in molte parlate dell'Italia meridionale ([45]), trova precisi riscontri in documenti medievali ([46]). Il confine, attraverso il predetto versante, va a finire (« esse ») al vallone di Orsara, altro toponimo non identificato ([47]), e scendendo lungo il vallone « cala e lo forno »: il Colonna ([48]) intende « cala al Forno », aggiungendo così alla lista un'altra località sconosciuta; si potrebbe forse pensare a una corruttela di un originario « le Furche » località presso Corigliano in cui è attestata, per i secoli XVII-XVIII, la presenza di un podere del Patir ([49]), ma sono propenso a vedervi un arbitrario emendamento da parte del tardivo notaio napoletano della lezione « cala a lu funnu » ([50]), e cioè « e scendendo fino in fondo al vallone, finisce direttamente al torrente Malfrancato » ([51]), quindi a occidente di Corigliano, probabilmente lasciando a nord la località Ligoni. La linea di confine risale poi il corso del torrente (« per dicta flumaria ad hirto ») e porta al vallone dei Cannitelli (altra località non identificata) ([52]) e risalendo tale vallone (ma in direzione da nord a sud) va a finire, sopra la serra della Palombara, alla cresta Costa: la serra della Palombara è ben nota e la confinazione, per lasciarla sotto di sé, deve seguire un tracciato che muovendo verso meridione dal vallone della Mortella gira poi in senso ovest-est passando a sud di San Giorgio Albanese e prosegue, sempre verso oriente, in direzione della cresta Costa. Quest'ultima, se

(45) Cfr. un po' dappertutto, a sud della linea Roma-Pescara, il tipo « riva riva » col significato di « lungo la spiaggia, seguendo la battigia ».

(46) Cito, tra vari esempi, due che mi sembrano particolarmente significativi perché si riferiscono entrambi a falsificazioni operate nel secolo XIII di diplomi regi normanni: uno per S. Maria di Pisticci, attribuito a Ruggero II con la data del 31 agosto 1133 (*Archivio paleografico italiano*, XIV, fasc. 61, Roma, 1954, tav. 20: « descendens per frontonem frontones »), dove è da rilevare, oltre la coincidenza del termine (« fronte », « frontonem ») anche la successione singolare-plurale, come nel nostro documento; l'altro, bilingue, per S. Elia di Carbone, attribuito a Guglielmo II con la data del 7 gennaio 1168 (ibid., tavv. 29-30: nel testo latino « et inde per maritimam per ⟨*così*⟩ maritimam » ma più sotto « et inde revertuntur per maritimam maritimam »; nel testo greco « κἀκεῖθεν τὴν θάλασσαν θάλασσαν » e più sotto « ἀπέρχεται τὴν θάλασσαν θάλασσαν »).

(47) Ma forse identificabile attraverso un documento del 1135 edito da F. TRINCHERA, *Syllabus graecarum membranarum* ..., Neapoli, 1865, p. 154 sg., n. CXVI, nel quale si nomina una località « Φερανίνα εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ἄστεος Ὀρζούλου », ove lo si ponga in relazione con una notizia del RENDE, *Cronistoria del monistero* cit., p. 98, il quale elencando i poderi del Patir ricorda che « il terzo è in Ferraina con terre aratorie ».

(48) *Tradizione ed esegesi* cit., p. 20 sg.; *La carta rossanese* cit., p. 16.

(49) RENDE, *Cronistoria del monistero* cit., p. 98.

(50) Cfr. ROHLFS, *Dizionario dialettale* cit., parte 1ª, I, Halle-Milano, 1932, p. 322, ad v. *fundu*.

(51) « Malfrancato » o « Malbrancati »: entrambe le forme sono variamente registrate nelle carte geografiche.

(52) Potrebbe forse corrispondere al vallone della Mortella, nel qual caso l'andamento del tracciato di confine sarebbe ancora, dal Malfrancato all'imboccatura del vallone, verso ovest.

non vado errato, è una località a sud-ovest di Corigliano, tra il torrente Farnagrossa e il Coriglianeto, e non la cresta d'Acri – a cui pensa il Colonna ([53]) – che mi sembra situata in posizione troppo eccentrica, verso sud-ovest, rispetto al territorio delimitato dai confini. Dalla cresta Costa il tracciato porta direttamente ad una non meglio specificata chiesa di S. Pietro ([54]) e quindi alla gola detta ancor oggi del Chimento, perciò con un andamento obliquo verso nord-ovest, donde si giunge, ancora direttamente, alla chiesa, pur essa ignota, di S. Andrea: di questa viene precisato che possiede unicamente un orto e nient'altro, ma si tratta di un rilievo che mal si concilia con la descrizione dei confini, sicché propendo a ritenerla un'annotazione marginale che il notaio del secolo XVII ha erroneamente inserito nel testo al momento di eseguire la copia. Dalla chiesa la linea volge verso la serra Matana ([55]) e scendendo giù perviene al vallone di Donnu Leo, discendendo ancora il quale finisce sulla strada che viene da San Giorgio Albanese.

A questo punto, pur senza che la costruzione sintattica lo lasci intravvedere, si innesta nella descrizione dei confini una seconda parte, molto meno dettagliata e il cui tracciato si incrocia con la linea precedente. Muovendo dalla strada che proviene da San Giorgio Albanese il percorso infatti gira sopra la sconosciuta aia dei Marracini e in direzione da ovest a est porta al corso d'acqua ([56]) di Ligoni e verso il torrente del Pendino ([57]): di qui risale rapidamente verso nord-ovest fino a S. Maria di Giosafat, ad oriente di San

(53) *Tradizione ed esegesi* cit., p. 21; *La carta rossanese* cit., p. 17.

(54) Non si può pensare a una identificazione con la chiesa di S. Pietro di Corigliano (su cui, a parte gli elementi leggendari, cfr. AMATO, *Crono-istoria di Corigliano Calabro* cit., pp. 42 sg., 88-92) né, a maggior ragione, con la « grangia seu ecclesia Sancti Petri de Guidelmagno scita in tenimento Sancti Mauri », oggetto di controversia tra l'arcivescovo di Rossano e l'abate di S. Maria della Matina, ricordata in una lettera di Ruggero di Sangineto del 16 giugno 1315 (Biblioteca apostolica Vaticana, Arch. Aldobrandini, Docc. stor. Abb. 4, 83: cfr. PRATESI, *Carte latine* cit., p. 451, n. 231, dove va corretta la data topica « San Mauro Marchesato » in « San Mauro casale di Corigliano »): l'una e l'altra, infatti, farebbero salire la linea di confine troppo bruscamente verso nord-est per ripiegare poi, in maniera ancor più brusca, ad occidente.

(55) Forse l'attuale serra Cuccio ? Il COLONNA, *La carta rossanese* cit., p. 17, corregge in « Montana », senza arrivare però ad una identificazione; l'emendamento sembra tuttavia superfluo, essendo documentata anche nella zona della Sila greca l'esistenza di toponimi derivati dal prelatino **mata* (= monte, bosco, selva): cfr. ALESSIO, *Saggio di toponomastica* cit., p. 247.

(56) Per « gumara » in luogo di « flumaria » cfr. COLONNA, *Tradizione ed esegesi* cit., pp. 21-23.

(57) Il COLONNA, *Tradizione ed esegesi* cit., p. 23; *La carta rossanese* cit., p. 16 sg., traduce rispettivamente « fiumara degli Apendini » e « torrente degli Appendini », rinunciando all'identificazione: ma una località Pendino è attestata in posizione amena subito fuori le mura di Corigliano (cfr. AMATO, *Crono-istoria di Corigliano Calabro* cit., p. 41 sg.) e mi sembra corrispondere all'andamento della linea confinaria.

Mauro ([58]), donde esce sul viottolo ([59]) che dal mare conduce a San Mauro, per poi tornare al punto di partenza lungo la spiaggia ([60]), cioè la piana tra la costa e l'attuale strada statale Ionica. È facile, dalla ricostruzione che ne ho tentato, rilevare lo squilibrio tra le due parti che costituiscono la descrizione dei confini: la prima, molto circostanziata, scaturisce evidentemente dalla preoccupazione di delimitare senza possibilità di equivoci una certa area, che sembra riferirsi alla terra compresa nel circondario delle tre « civitates » e al casale di San Giorgio; l'altra, assai sbrigativa, dovette essere compilata soltanto per includervi in qualche modo il casale di San Pietro di Corigliano e i casalini Cefalino e Ligoni: ma l'intento dell'interpolatore era quello di sottolineare il possesso da parte dell'abbazia di tutto il territorio compreso entro i limiti del primo brano, e non trovo altra giustificazione a questo proposito se non quella di garantire i diritti del monastero di fronte alle pretese di un qualche signore feudale, il quale altri non poteva essere che il conte di Corigliano, come è posto in evidenza dalla nota tergale che fu riprodotta anche sulla copia seicentesca: « Quod territorium Sancti Georgii est separatum a teritorio terre Coriolani » ([61]). Siffatte pretese non potevano peraltro essere avanzate da Ruggero di Sangineto, che rinnovò le donazioni precedenti e altre ne aggiunse, ma vanno riferite ad un suo successore, per cui la versione latina fatta autenticare il 15 giugno 1327 non doveva contenere la descrizione dei confini: tanto più che se questa versione fu eseguita proprio per tale circostanza, non si vede perché soltanto per delineare i confini, che sono presentati in forma narrativa e non come risultato di una ricognizione esposta oralmente davanti a un arbitro o ad un giudice, dovessero introdursi nel documento termini

(58) Cfr. GRILLO, *Antichità storiche* cit., pp. 14, 33.

(59) Della forma « thubita » del codice Barberini il COLONNA, *La carta rossanese* cit., p. 17, propone una spiegazione geografica, intendendola come parte del toponimo « Kalata (*per* Calata) Marina » attribuito a un « ampio tratto di terra brulla e pietrosa » tra San Mauro e la marina di Rossano: ma forse è più conforme sia agli errori tipici della copia barberiniana sia al nesso logico dei riferimenti confinari l'interpretazione che lo stesso autore aveva abbozzato in *Tradizione ed esegesi* cit., p. 23 sg., pensando a « uno scambio della dentale con gutturale », ipotizzando però un « cùbita », giustamente rifiutato. A procedere oltre su questa via, cioè a postulare un doppio scambio, « thubita » per « chubica » (= *chiùbbica* : cfr. ROHLFS, *Dizionario dialettale* cit., parte 1ª, I, p. 195, ad v., nel senso di « viottolo fra siepi e ripe »), egli fu probabilmente impedito dalla presunta corrispondenza tra la « thubita marina » e il successivo « halia », postulata dal « dicta » che precede quest'ultimo vocabolo: ma il riferimento si limita, io penso, alla voce « marina » senza implicare anche il sostantivo.

(60) Per « halia » col valore di « spiaggia » cfr. le ottime osservazioni del COLONNA, *Tradizione ed esegesi* cit., p. 23 sg., ed ora anche *La carta rossanese* cit., p. 17.

(61) V. sopra, nota 9 e contesto.

e locuzioni volgari. È necessario quindi postulare un altro anello della tradizione tra la copia autentica di Francesco da Longobucco e quella a noi pervenuta del 7 luglio 1617 ad opera del notaio Silverio Ramundo.

Ma procediamo nell'analisi del diploma. Chiusa la confinazione, il testo riprende con « Similiter offerimus... » senza che si sia fatta parola della donazione all'abbazia dei beni che erano stati di Guglielmo di Losdum: dalla narratio si passa quindi alla continuazione della parte dispositiva, di cui però non abbiamo ancora incontrato l'inizio. Leggiamo invece l'elenco di elargizioni aggiuntive, fatte direttamente dal conte Ruggero: gli homines del castello di San Mauro, i feudi di Landrino e Ranolfo militi e le chiuse del fiume Crati. Solo dopo questa aggiunta ci si imbatte in quella che logicamente avrebbe dovuto costituire la prima parte della dispositio: viene enunciata infatti l'offerta e la conferma di tutti i beni che erano stati di Fraymond ed erano successivamente passati al fratello di lui Rinaldo e infine al nipote di questi e figlio di Fraymond, Guglielmo di Losdum, il quale ne aveva fatto rinuncia in favore della corte comitale. Sui motivi di tale rinuncia non v'è il minimo accenno: si può pensare che Guglielmo, non avendo eredi diretti, abbia preferito rimettere alla corte ciò che comunque alla corte sarebbe tornato dopo la sua morte, o anche – considerato soprattutto quanto, non senza contraddizione, è specificato più avanti – che la cessione sia stata fatta in vista del conferimento di un altro feudo; ma si tratta comunque di illazioni, non suffragabili con prova alcuna. L'elargizione di Ruggero II a favore dell'egumeno Bartolomeo e dei suoi successori viene fatta, come di consueto, pro anima; ma il documento ricorda a questo punto, oltre al padre del donatore, il gran conte Ruggero I, anche l'ammiraglio Cristodulo, precisando che l'autore ha emanato il diploma « per dilectionem » di quest'ultimo. Il particolare non ha in sé nulla di inverosimile, in quanto tutta la tradizione, avvalorata pure dai documenti, indica in Cristodulo il massimo benefattore del Patir: ma già la circostanza che accanto all'espressione « pro salute anime » sia usata l'altra « et redemptione peccatorum » riferita soltanto a Cristodulo e cioè a un personaggio diverso dall'autore e ancora in vita, desta, se non sospetto, qualche perplessità. E il dubbio si fa più consistente leggendo la motivazione che viene data della memoria di Cristodulo: l'ammiraglio, infatti, avrebbe ceduto a Guglielmo di Lo-

sdum un casale in Sicilia in pertinenza di Giarratana ([62]), ricevendone in cambio il feudo dello stesso Guglielmo e in più cinquanta once di tareni d'oro di Sicilia. A parte la sproporzione nel cambio (quale che fosse l'estensione del casale di Giarratana) rimane la palese contraddizione tra quanto affermato più sopra circa la cessione del feudo da parte di Guglielmo di Losdum alla corte comitale, e la permuta intervenuta con l'ammiraglio Cristodulo, che sarebbe in tal caso l'effettivo donatore dei beni all'abbazia, semplicemente confermati da Ruggero II. Per sciogliere il nodo di questa aporia è indispensabile ricorrere ai documenti successivi nei quali si faccia riferimento al nostro diploma. Essi sono:

– un secondo σιγίλλιον del conte Ruggero, del 1122, pervenutoci in una traduzione italo-calabrese che viene attribuita alla seconda metà del secolo XV, scritta in caratteri greci (Archivio segreto Vaticano, fondo Basiliani, vol. 74, quad. 2, 4°) ([63]): il documento non è esente da interpolazioni, pur presentando una base sicuramente autentica. Il conte Ruggero conferma all'abbazia della Nuova Odigitria i beni precedentemente elargiti « δε λοι κουελοι λοὶ ἄλτροι μεοι σιγιλλοι λου λόκου ετ λου μοδου δέ κατα ούνο σιννιφικαντι », elencando in realtà anche possessi che, riferiti in altri documenti, non risultano né donati né precedentemente confermati dal conte. Per quanto concerne comunque il diploma che qui ci interessa il testo dice: « ... κομφιρμαι ἰτερουμ... τουττο λο φέο κουάλε δδομινάβα Φραμουδ δα λοι κασαλι, ββελαν(οι), φινίτε, μολενδδινοι ετ κονκλουσιβε δδιζερε ὄννια κουέ λό πρεδιττο Φραμουνδ ιν τουττο λα ββαλλε δε Κράτε δδομινάβα ετ τουττε κουέλλαι βενδεττε ἄλλο φιδελισσιμο μέο ἀμηρά ». Quindi la conferma investe il feudo che fu già di Fraymond con i suoi casali, villani, confini, mulini e in una parola tutto ciò su cui il predetto Fraymond esercitava il suo dominio nella valle del Crati e che « vendette al mio fedelissimo ammiraglio »;

(62) Comune in provincia di Ragusa: anche questa identificazione del sibillino « Gertana » del testo si deve a Evelyn Jamison: cfr. MÉNAGER, *Amiratus – Ἀμηρᾶς* cit., p. 32; PARLANGELI, *La « carta rossanese »* cit., p. 7 dell'estr.

(63) Edizioni di O. PARLANGELI, *Una carta rossanese in dialetto calabrese in trascrizione greca*, in *Bollettino della Badia greca di Grottaferrata*, n. s., X (1956), pp. 3-23, poi in *Studi bizantini e neoellenici*, IX (1957) [= *Silloge bizantina in onore di Silvio Giuseppe Mercati*], pp. 322-337, e ancora in O. PARLANGELI, *Storia linguistica e storia politica nell'Italia meridionale*, Firenze, 1960, pp. 91-141; e di MÉNAGER, *Notes et documents* cit., pp. 335-339.

– un falso σιγίλλιον di Ruggero II re, con la data del maggio 1130 (64), tramandato: *a*) in una copia dell'ultimo quindicennio del secolo XII, autenticata da Cosma arcivescovo di Rossano, oggi irreperibile ma pubblicata dal Montfaucon (65); *b*) in una copia della copia precedente, eseguita nel secolo XVIII da Pasquale Baffi, già conservata nell'Archivio di Stato in Napoli e andata distrutta nel corso della seconda guerra mondiale, ma pubblicata dal Trinchera (66); *c*) in due traduzioni latine inedite, tra loro indipendenti, l'una della seconda metà del secolo XII, l'altra di poco posteriore (non oltre l'inizio del secolo XIII), conservate tra le pergamene del fondo Chigi della Biblioteca apostolica Vaticana (rispettivamente E. VI. 187, n. 2 ed E. VI. 182, n. 18). Il falso fu perpetrato sulla base del σιγίλλιον del 1122 di cui ripete, e spesso alla lettera, il dettato per quanto concerne la parte dispositiva. Il passo che ci interessa suona nella copia edita dal Montfaucon: « ... αὖθις στέργω... ἅπαντά φημι ἅπερ ἐκράτει ὁ Φραμοῦνδος ἀπὸ τῶν χωραφίων, βιλλάνων, ὥρων, μιλίων, καὶ ἃ προεῖπον ἅπαντα ὅσα ὁ προῤῥηθεὶς Φραμοῦνδος ἐπὶ [πάσαν] τὴν βαθίαν τοῦ Γράτου ἐδέσποσεν καὶ τῷ ἐμῷ πιστοτάτῳ Ἀμιρᾷ ἐπόλησε », e nelle due traduzioni, rispettivamente: « ... denuo concedo ... totum feudum quod tenuit Fraimundus, scilicet de casalibus, villanis et nemoribus, molendinis et, ut generaliter dicatur, omnia quecumque predictus Fraimundus per totam vallem Gratis possedit et meo fidelissimo ammirato vendidit » e « ...concedimus et confirmamus ite[rum] ... [feu]dum quod tenuit Framundus, videlicet de casalis, villanis, silvis, molendinis et totum omnino quod tenuit predictus F[ramundus] in tota valle de Grati et dominatus est nostroque fidelissimo ammirato vendiderat »;

– un privilegio di Innocenzo III del 27 agosto 1198, conservato in originale nel fondo Chigi della Biblioteca Vaticana (E. VI. 182, n. 36) con il quale si confermano all'abbazia i possessi acquisiti, ricordando tra gli altri « casale Sancti Georgii, casale de

(64) HOLTZMANN, *Die ältesten Urkunden* cit., p. 330 sg., cerca di difenderne la genuinità spiegando l'assurda datazione (nel maggio 1130 Ruggero II non era ancora re !) come frutto di un « Überlieferungsfehler »: ma cfr. MÉNAGER, *Notes et documents* cit., pp. 341 sg., 344 sg.; del resto l'indipendenza tra loro delle due versioni latine più sotto citate, che concordano nell'errore di data e distano meno di un secolo dal presunto originale, esclude che il m o n s t r u m cronologico possa imputarsi alla tradizione.

(65) *Palaeographia graeca* cit., pp. 397-401.

(66) *Syllabus graecarum membranarum* cit., pp. 138-141.

Cefalino, casale de li Lacconi ... feudum quod habetis apud Russanum » (67);

– un documento, pur esso conservato in originale nel fondo Chigi della Biblioteca Vaticana (E. VI. 187, n. 21) (68), rilasciato a Rossano il 6 novembre 1280 da Nicola Cenopullo e Pasquale Platicefalo giudici regi di Rossano e da Pietro di Riccardo regio notaio della stessa città, i quali, a richiesta di Ambrogio archimandrita del Patir, trascrivono o riassumono in forma autentica « quedam capitula » di alcuni documenti greci e latini (ivi incluso il falso diploma regio qui sopra ricordato) che hanno relazione con una vertenza tra il monastero e i balivi della terra di San Mauro: i documenti greci vengono preventivamente tradotti in latino da Angelo arcivescovo di Rossano « in utraque scientia, greca scilicet et latina, peritum ». Il nostro σιγίλλιον è così menzionato: « Item in quodam instrumento greco confecto per Rogerium comitem Sicilie et Calabrie iam annis centum sexaginta sex, in quo contineb[a]tur expresse quod idem comes Rogerius offerebat predicto monasterio de Patyro in pertinentiis terre Sancti Mauri casalia tria, videlicet casale de Chefalino cum flumar(ia) de Chefalino et molendinum in eadem flumar(ia) ⟨et⟩ existencia omnia que Guillelmus de Lasdum filius Fraymondi prius tenebat et casale Sancti Georgii et casale de Laccon(i) (69) cum toto tenimento ipsorum ».

Purtroppo neppure i riferimenti di queste successive attestazioni sono decisivi, in quanto il primo documento è interpolato, il secondo falso, il privilegio pontificio enumera semplicemente i possessi che la Santa Sede conferma al monastero e il quarto riporta soltanto alcuni « capitula » dell'intero diploma. È sintomatico tuttavia che quest'ultimo attribuisca senz'altro al conte Ruggero l'offerta dei possessi che furono di Guglielmo di Losdum, senza accennare minimamente ad una precedente permuta inter-

(67) Edizione in UGHELLI – COLETI, *Italia sacra* cit., IX, coll. 295-297, ed ora in HOLTZMANN, *Die ältesten Urkunden* cit., pp. 346-348 (con omissione delle formule ceterate). Sulla genuinità del documento non è possibile dubitare quando si sia esaminato l'originale: l'affermazione del MÉNAGER, *Notes et documents* cit., p. 346, che esso sia apocrifo, come pure la confusione circa l'esistenza di un privilegio simile attribuito ad Onorio III (e il conseguente lapsus del COLONNA, *La carta rossanese* cit., p. 11, che ricorda il « privilegio di Onorio III, dell'anno 1198 » !) dipendono dall'errata presentazione datane dal BATIFFOL, *L'abbaye de Rossano* cit., p. 19 sg.; cfr. HOLTZMANN, *Die ältesten Urkunden* cit., p. 336 sg.

(68) Edizione (con omissione di alcune sottoscrizioni) in HOLTZMANN, *Die ältesten Urkunden* cit., pp. 348-351.

(69) Nell'edizione dell'Holtzmann si legge « de Laveno », ma è un semplice errore di trascrizione.

venuta tra il figlio di Fraymond e l'ammiraglio Cristodulo, mentre sia nel σιγίλλιον comitale interpolato del 1122 sia nel falso diploma regio di Ruggero II tutti i beni che furono di Fraymond risulterebbero non già ceduti in permuta ma venduti a Cristodulo, e non da Guglielmo bensì direttamente dal padre. L'evidente falsità di questa circostanza fa ritenere che il particolare sia venuto fuori la prima volta allorché fu costruito il diploma regio apocrifo, per una comprensibile confusione del falsario, il quale ha trasferito al feudo dei de Losdum quanto era testimoniato, circa le benemerenze di Cristodulo verso l'abbazia, in maniera generica dalla tradizione orale, di cui rimane traccia nel βίος di s. Bartolomeo da Simeri (70), e in maniera più specifica dai documenti dell'archivio patirense riferentisi alla zona di Sant'Apollinare, alla confluenza dei fiumi Crati e Coscile (71). Dal falso σιγίλλιον regio il particolare della vendita passò come interpolazione – suggerita anche dall'esigenza di far coincidere il testo dei due documenti – nel diploma comitale del 1122, e successivamente, modificato in una permuta tra Cristodulo e Guglielmo di Losdum, nella carta rossanese. È lecito quindi ritenere che il testo originale del σιγίλλιον rilasciato dal conte Ruggero nel 1114 riguardasse semplicemente la concessione all'abbazia di tutto quanto costituiva il feudo della famiglia di Losdum: la terra nelle pertinenze di Viscano, Corigliano e San Mauro e i tre casalini di Cefalino, San Giorgio e Ligoni, con

(70) Edizione [STILTINCK], in *Acta Sanctorum Septembris* cit., VIII, p. 817, § 19.

(71) A parte le successive conferme sovrane, che si estendono anche ad altri possessi, i documenti in questione sono tre: il già citato (v. sopra, nota λ dell'apparato critico all'edizione del diploma comitale) atto di donazione di Berta di Loritello del novembre 1111, con il quale la contessa, insieme con i figli Goffredo e Raimondo, offre a Cristodulo, per farne donazione al monastero della Nuova Odigitria, la chiesa di S. Apollinare; un atto di vendita, pur esso del novembre 1111, con il quale Folco de Bassenger, dietro compenso di cinquecento schifati e di tre destrieri, cede all'ammiraglio il casale di S. Apollinare sulla riva del Coscile, perché questi possa donarlo al suddetto monastero (ed. RENDE, *Cronistoria del monistero* cit., pp. 89-91; il BATIFFOL, *L'abbaye de Rossano* cit., p. 17, lo ritiene apocrifo: ma cfr. le argomentazioni in favore del MÉNAGER, *Amiratus – Ἀμηρᾶς* cit., pp. 176-180, il quale però non considera un'altra aporia, e cioè la designazione dell'abbazia come « monasterium Sancte Marie de Patiro », nome che entrò in uso soltanto dopo la morte del fondatore, s. Bartolomeo, avvenuta il 19 agosto 1130. Tuttavia la genuinità del documento non può essere messa in dubbio, attesa anche la conferma del marzo 1112, dove ricorre l'esatta denominazione di « Nea Odigitria »: ritengo che lo scambio sia dovuto alla tradizione tardiva cui dovette attingere il Rende, nonostante che egli parli di « originale autentico »); infine la conferma all'abate Bartolomeo del possesso del predetto casale, donato all'abbazia da Cristodulo a seguito dell'acquisto fattone da Folco de Bassenger, ad opera di Ugo e Alessandro di Chiaramonte, figli di Alessandro, del marzo 1112 (ed. UGHELLI – COLETI, *Italia sacra* cit., IX, col. 403; nuova ed. dall'originale MÉNAGER, *Amiratus – Ἀμηρᾶς* cit., pp. 180-183: contro le affermazioni del BATIFFOL, *L'abbaye de Rossano* cit., p. 17, che reputa il documento falso, cfr. HOLTZMANN, *Die ältesten Urkunden* cit., pp. 331-333; MÉNAGER, loc cit.; PARLANGELI, *Storia linguistica* cit., p. 131 sg.).

le relative dipendenze, donazione che permetteva di collegare il territorio dell'abbazia con i possessi sul fiume Coscile acquisiti da soli tre anni.

Un primo interpolatore, che agì dopo il 6 novembre 1280 ([72]) e prima del 15 giugno 1327, data della conferma da parte di Ruggero di Sangineto, dovrebbe aver aggiunto l'accenno agli uomini del castello di San Mauro, ai milites Landrino e Ranolfo con relativo feudo e alle chiuse del fiume Crati, inserendolo tra la narratio e la dispositio, nonché prima delle clausole finali (firmatio e roboratio), il racconto della permuta tra Guglielmo di Losdum e Cristodulo e la menzione dei quaranta uomini impegnati in lavori a cottimo. Infatti, sebbene non si possa escludere che il documento così interpolato coesistesse nell'archivio insieme con l'originale esibito nel 1280 ai giudici di Rossano, è più probabile che tali aggiunte siano state fatte dopo tale data, forse perdurando la medesima vertenza: in caso diverso non si comprende perché i monaci, che fecero avallare il falso diploma regio, non sottoposero ai giudici, anche per il σιγίλλιον comitale, il documento rimaneggiato, a loro più favorevole. In epoca posteriore alla conferma del 15 giugno 1327 da parte di Ruggero di Sangineto un successivo interpolatore aggiunse alla versione latina del diploma, già così alterata, la descrizione dei confini, elaborando probabilmente per l'insieme dei due documenti una copia imitativa che trasse in inganno nel secolo XVII il notaio Silverio Ramundo, convinto di aver ricavato il proprio esemplare « a suo originali in pergameno scripto ». Alla luce di questa ricostruzione penso si possa accedere, limitatamente però all'ultima aggiunta, all'ipotesi del Ménager, il quale attribuiva la versione latina del diploma alla seconda metà del secolo XV ([73]): ma su questo argomento attendiamo prove più concrete dagli storici della lingua, verso i quali saremo così debitori, per la comprensione di questo testo tormentato, di insegnamenti ben più utili di quelli propinatici fin qui nella vana ricerca tra le sue righe delle tracce dell'antico volgare!

ALESSANDRO PRATESI

(72) V. sopra.
(73) V. sopra, nota 16.